



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Antonio Ruffino	Presidente
Marisa Attollino	Giudice
Chiara Cutolo	Giudice-rel.

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 03/02/2023 celebrata con le modalità di cui all'art. 221, co. 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020 (e successive modifiche), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 15123/2022 R.G., avente per oggetto reclamo al Collegio *ex art. 669 terdecies* c.p.c. promosso

da

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ASD CENTRO EQUESTRE G. DE TRIZIO,  
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Licciardello,  
domiciliatario, giusta mandato in atti

-reclamante/opposto-

nei confronti di

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dall'Avv. Giuseppe Andrea Basciani, domiciliatario, giusta mandato in atti

-reclamato/opponente-

per

la riforma del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato da questo Tribunale in data 20-24/10/2022 nel proc. n. 8238/2022 R.G., in quanto emesso da giudice in tesi incompetente nel merito.

---

---

MOTIVI

I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa (anche con l'ausilio della incontestata ricostruzione

degli stessi operata dall'ordinanza gravata), letti alla luce delle deduzioni di entrambi i gradi, si osserva quanto segue.

I.1.- Come sintetizzato nel provvedimento impugnato, *in parte qua* non contestato, “con atto di citazione notificato in data 23.06.2022, UNIPOL ASS.NI SPA ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 11.06.2022 dalla ASD centro Equestre “G. De Trizio” (d'ora innanzi, ASD “G. DE TRIZIO”), contestando il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed eccependo in particolare che:

1) non sarebbero dovute le somme specificate ai punti 4 e 5 del precetto, relative alle competenze con i relativi accessori, liquidate in sentenza di secondo grado per il giudizio di primo e di secondo grado, in quanto già corrisposte all'avv. Antonia Citarella, difensore costituito nel giudizio di secondo grado per conto di ASD Centro Equestre G. De Trizio;

2) non sarebbe dovuta la somma di euro 3.800,00, indicata al punto 4 dell'atto di precetto con dicitura “CTU”, in quanto con decreto di liquidazione emesso e depositato in data 07/05/2015, il Tribunale di Bari-Articolazione di Modugno ha liquidato al CTU, dott. Carpagnaro Francesco, “la complessiva somma di euro 340,00 di cui euro 50,00 per rimborso spese e euro 290,00 per onorario, oltre IVA e CAP se dovuti”;

3) non sarebbe dovuta la somma di euro 1.904,15 indicata sub punto 5 dell'atto di precetto, con la dicitura “compenso fase di correzione, spese generali, cassa avvocati 4%, IVA al 22%, totale 1904,15”, in quanto il procedimento di correzione della sentenza si è concluso con declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta e la richiesta di riconoscimento di un compenso autodeterminato per l'importo di euro 1904,15 intimato con il precetto sarebbe ingiustificata ed illegittima in quanto priva di titolo giudiziale.

Nella ritenuta sussistenza dei gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, UNIPOLSAI ASS.NI ha avanzato richiesta di inibitoria in via d'urgenza.

All'udienza allo scopo fissata, ASD “G. De Trizio” si è riportata ai propri scritti difensivi e ha sollevato l'eccezione, già avanzata in sede di costituzione nel giudizio principale, di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, a favore del Tribunale di Catania, Giudice del luogo in cui è stato eletto domicilio ex art. 480 c.p.c. e Giudice del luogo dell'esecuzione, essendo quivi situato l'immobile oggetto del successivo pignoramento immobiliare eseguito nell'ambito della procedura esecutiva inaugurata con l'atto di precetto opposto. UNIPOLSAI ASS.NI ha confermato che, nelle more del presente giudizio, è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Catania con n. R.G. 563/2022 il pignoramento immobiliare notificato in data 03/08/2022 e, insistendo nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo de quo e, comunque, dell'esecuzione intrapresa con il citato pignoramento, ha nello stesso tempo affermato di aderire sin d'ora all'eccezione di

*incompetenza per territorio inerente il merito dell'opposizione avanzata da controparte*".

I.2.- Il giudice *a quo* in primo luogo ha riscontrato l'ammissibilità della domanda cautelare, sia in quanto "azione inibitoria" tesa a "impedire l'inizio dell'esecuzione per motivi diversi da quelli attinenti al titolo, essendo la stessa fondata su vizi di merito concernenti l'atto di precetto (eccessività delle somme intimate) o su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale azionato (adempimento nelle mani di creditore apparente), involgenti dunque l'an dell'azione esecutiva", sia, in rapporto all'intrapreso procedimento esecutivo, sulla scorta di Cass., n. 26285/2019.

In secondo luogo, a prescindere dalla propria competenza o meno per il merito, ha ritenuto di poter in ogni caso trattare la richiesta di tutela d'urgenza avanzata *ex art. 615, co. 1, c.p.c.*, "in quanto proposta dinanzi al Giudice davanti al quale risulta tuttora pendente la causa di merito, in conformità al disposto di cui all'art. 669 quater *c.p.c.* (applicabile nella fattispecie in esame, stante la riconosciuta natura cautelare del provvedimento inibitorio in questione), essendo riservata al giudizio principale la risoluzione della questione di incompetenza sollevata da parte opposta".

Nel merito, ricostruita la cronologia degli eventi sulla base delle emergenze di giudizio, ha parzialmente accolto l'istanza cautelare ("sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 137/2022, emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 19/01-26/01/2022, di cui all'atto di precetto notificato a UNIPOLSAI ASS.NI in data 1.06.2022, con riferimento alla somma di euro 1.904,15 indicata sub punto 5 dell'atto di precetto e alla somma eccedente l'importo di euro 340,00, indicata al punto 4 dell'atto di precetto con dicitura "CTU"").

I.3.- L'opposto ha dunque spiegato il reclamo in esame avverso il provvedimento di accoglimento parziale, invocandone la revoca, lamentando, quale unico motivo, l'erroneità della pronuncia per aver il G.U., pur a fronte della prospettata e non confutata incompetenza per il merito dell'adito Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Catania (stante la riferita sussistenza di un'ipotesi di incompetenza per territorio inderogabile *ex "artt. 615.1, 27-28, 38.3, 480 c.p.c."*, ritualmente eccepita dall'istante nel giudizio oppositivo, con già intervenuta adesione di controparte), comunque, come detto, affermato la propria competenza in relazione all'istanza cautelare in forza dell'art. 669 quater *c.p.c.*.

In subordine, ha richiesto la chiamata del terzo Avv. Citarella (non evocato nel procedimento principale) o comunque la notifica degli atti nei suoi confronti.

I.4.- Il reclamato/opponente, costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, invocando l'inammissibilità e/o il rigetto del reclamo.

II.- Il reclamo è infondato e va rigettato.

II.1.- Il reclamante, a fronte del parziale accoglimento dell'istanza sospensiva avanzata dalla controparte, dinanzi al Collegio si duole unicamente del difetto di competenza del primo giudice in

relazione all'adozione della misura inibitoria, in quanto nel merito incompetente (in altri termini, come pure evidenziato dalle difese del reclamato, il gravame in esame è “*basato esclusivamente sulla domanda di revoca della ordinanza reclamata per questioni di competenza*”).

II.2.- Tanto premesso, nei limiti della sommarietà della cognizione propria della presente fase cautelare, preliminarmente dandosi atto dell'assenza di precedenti in tema (né le difese delle parti risultano corredate dal benchè minimo riferimento giurisprudenziale atto a sostenere, finanche embrionalmente, le contrapposte tesi), rileva il Collegio la condivisibilità dell'approdo cui è giunto il primo giudice, abilitato all'adozione del gravato pronunciamento cautelare sulla scorta del disposto di cui all'art. 669 *quater* c.p.c., a prescindere dalla propria competenza o meno per il merito (profilo il cui scrutinio non può che essere rimesso al giudizio principale).

Si rammenta, ai sensi dell'art. 669 *quater*, co. 1, c.p.c., che “*Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa*”.

II.3.- Ebbene, in primo luogo, quanto al profilo dell'applicabilità alla misura in esame della disciplina del rito cautelare uniforme (e, per quanto qui rileva, dell'art. 669 *quater* c.p.c.), deve essere richiamata Cass., Sez. Un., sent. n. 19889/2019; pronuncia che ha affermato la reclamabilità del provvedimento che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla scorta della natura cautelare *sui generis* dello stesso (sul presupposto che “*la sospensione anteriore al pignoramento mira ad anticipare l'effetto finale proprio dell'azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioè la declaratoria di inesistenza (anche per fatti sopravvenuti o anche solo parziale) di tale diritto di agire in executivis*”, “*la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell'opposizione pre-esecutiva*”).

Prosegue la Corte, per quanto ora di interesse, che “*tale qualificazione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicchè, in pratica, essendo la sospensione anche pre-esecutiva compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità (art. 669 *terdecies* c.p.c.)*”.

A precisazione dell'*obiter*, questo Collegio ritiene che, tra le norme del rito cautelare uniforme, possa ritenersi applicabile anche la disposizione di cui all'art. 669 *quater* c.p.c., in difetto nel microsistema *de qua* di previsione speciale che regoli il profilo in esame (le Sezioni Unite si sono occupate dello specifico e gravoso problema della reclamabilità del provvedimento *ex art.* 615, co. 1, c.p.c.), oltre che per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, invocate dalla stessa sentenza nomofilattica

(“la funzionalizzazione della sospensione pre-esecutiva all’oggetto dell’opposizione consente di interpretare la prima nel senso sostanziale di inibitoria dell’esecuzione come specificamente minacciata con quel precetto, così garantita piena tutela cautelare prima dell’inizio dell’esecuzione”), altrimenti frustrate da difforme esegesi.

L’art. 669 *quater* c.p.c., nello specifico, semplicemente integra il disposto di cui all’art. 615, co. 1, c.p.c., completandolo con riguardo alla competenza cautelare (*sui generis*) del giudice dell’opposizione a precetto.

II.4.- Ciò precisato, questo Collegio ritiene di confermare il riferito approdo del giudice *a quo* sulla scorta di Cass., n. 3473/1999 (unico riferimento di legittimità rintracciato in argomento, sia pure in relazione ai cautelari “ordinari”), secondo la quale, al cospetto di “*provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l’art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa", la competenza, in questo caso, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale*”.

Detto altrimenti, l’attribuzione *per relationem* della competenza cautelare al giudice della causa di merito già pendente, per come imposta dall’art. 669 *quater* c.p.c., esula dalla verifica dell’effettiva competenza di quest’ultimo (sia essa ancora, o non più, sindacabile in base all’art. 38 c.p.c.): seguendo la tesi di cui a Cass., n. 3473/1999, il giudice al quale venga proposta un’istanza cautelare in corso di causa non deve preliminarmente accertare la sua competenza per la domanda di merito, in quanto la legittimazione al rilascio della misura cautelare nel corso della causa di merito si determina con riferimento alla mera pendenza del giudizio a cognizione piena, irrilevante pertanto la effettiva competenza o meno del giudice per il merito stesso.

La competenza cautelare in corso di causa va dunque verificata avuto riguardo all’investitura della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscerne sulla base dei criteri di competenza applicabili alla fattispecie oggetto del merito medesimo.

E quindi, il ragionamento afferente alla competenza del giudice della cautela va differenziato a seconda che l’istanza cautelare venga proposta in corso di causa oppure *ante causam*:

- la competenza per la domanda cautelare in corso di causa, sulla base dell’art. 669 *quater* c.p.c. va “*determinata sulla base della pendenza in quanto tale*” della controversia; sicchè, è titolato alla decisione cautelare il giudice della causa di merito (pendente per l’accertamento della pretesa per la cui protezione il ricorrente chiede il provvedimento cautelare), al quale per tale via deve ritenersi preclusa *ex lege* la valutazione in ordine alla sussistenza della propria competenza. Pertanto, la norma in commento può dirsi configurante un’ipotesi specifica e inderogabile di competenza;
- la competenza per la domanda cautelare *ante causam* viene invece fatta discendere dalla competenza

per il merito (art. 669 *ter* c.p.c.).

II.5.- Riassumendo, il giudice del merito che riceva un'istanza cautelare ha il potere di pronunciare sulla stessa a prescindere dalla propria competenza per il merito.

E dunque, applicando le tracciate linee esegetiche al caso di specie, è condivisibile la soluzione dell'ordinanza gravata sulla base del disposto di cui all'art. 669 *quater* c.p.c..

L'esposta conclusione risulta coerente con l'esegesi letterale del menzionato art. 669 *quater* c.p.c., oltre che col principio di effettività della tutela giurisdizionale (semplificando, artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU). Invero, l'impianto ordinamentale di tutela cautelare è come noto proteso, essenzialmente, a ovviare ai pericoli di infruttuosità pratica o di tardività della tutela di merito, ovverosia a scongiurare il verificarsi di un pregiudizio grave e irreparabile in considerazione della durata fisiologica del processo a cognizione piena.

III.- Per completezza si segnala che, in senso contrario a quanto innanzi, si pongono due precedenti di merito cautelari monocratici (in relazione all'art. 700 c.p.c.), ossia Trib. SMCV, ord. 06/05/2011 e Trib. Spoleto, ord. 19/05/2015; precedenti, tuttavia, che l'adito Collegio ritiene di non condividere in nome del già menzionato principio di effettività della tutela giurisdizionale, peraltro garantito dal meccanismo di cui all'art. 50 c.p.c., idoneo ad assicurare una funzione conservativa degli effetti del provvedimento cautelare adottato.

In particolare, i provvedimenti cautelari emessi ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., come rilevato dalle menzionate Sezioni Unite n. 19889/2019, costituiscono "*provvedimenti interinali e funzionali allo sviluppo del giudizio mediante la riduzione degli effetti pregiudizievoli per le parti della relativa protrazione*", destinati a essere travolti o assorbiti dalla decisione emessa dal (competente) giudice del merito, oltre che neutralizzati dalla mancata tempestiva riassunzione *ex art. 50 c.p.c.*

III.1.- Il provvedimento campano, nella prima parte, dà atto dell'esistenza dell'orientamento innanzi sposato da questo Collegio; orientamento il quale (riportando le parole dell'ordinanza in esame) "*trova il proprio supporto di fondo nell'esigenza di garantire la funzione essenziale della tutela cautelare e cioè quella di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale neutralizzando i pregiudizi che la pretesa azionata potrebbe subire a causa della durata del processo a cognizione piena destinato a sfociare, peraltro, in una declaratoria di incompetenza*" e che ha "*affermato la piena compatibilità di tale interpretazione con il principio della strumentalità della misura cautelare al procedimento di cognizione piena richiamandosi al disposto di cui all'art 50 c.p.c., dal quale vien fatta derivare la permanenza della efficacia del provvedimento all'uopo reso dal giudice erroneamente adito pur dopo la statuizione declinatoria della competenza*".

Infine, il giudice campano, pur convenendo con l'orientamento *de quo* "*in ordine ai disagi immediatamente correlati a una inesatta individuazione del giudice competente per il merito laddove*

*si aderisca alla tesi della piena coincidenza tra la competenza cautelare e quella di merito”, tuttavia giunge a discostarsi dallo stesso, affermando che, “in nome di tale assorbente e primario interesse”, è stata fornita “una sin troppo rigorosa interpretazione del dato letterale in oggetto”, poiché, in tesi, “l’esigenza di funzionalità della tutela cautelare non può in alcun modo giustificare interpretazioni che, legate esclusivamente al dato letterale, si pongano in contrasto con l’aspetto essenziale della ratio sottesa alla riforma cautelare apportata dalla 353/90 oltre che con gli ordinari criteri che sovrintendono al cammino logico attraverso il quale pervenire ad una soluzione di diritto. E invero tutta la riforma del giudizio cautelare e l’instaurazione di un procedimento uniforme risultano colorate e connotate dall’evidente intento di accentuare il collegamento strutturale tra il giudizio cautelare e quello ordinario in virtù della imprescindibile e necessaria continuità tra la fase cautelare e quella di cognizione piena, risultando la pronuncia nel merito il riflesso immediato della strumentalità strutturale tra la tutela cautelare e quella a cognizione completa”.*

In sintesi, per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la strumentalità della tutela cautelare, quale “*caratteristica fondamentale*” della stessa, sarebbe prevalente su ogni altro rilievo o esigenza, consentendo di superare la descritta esegesi “*rigorosamente letterale*”.

III.2.- Ora, non sfugge al Collegio che, sotto il profilo strutturale, il pronunciamento cautelare sia, in linea generale, caratterizzato da provvisorietà, sopravvivendo fino all’emissione della sentenza definitiva nel processo a cognizione piena, nonché da strumentalità, stante la preordinazione al provvedimento di merito.

Epperò, il Collegio ritiene di non condividere il riportato ragionamento del giudice campano, non potendo l’affermato principio di strumentalità superare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui soddisfazione, si è cennato, è proteso l’intero impianto di tutela cautelare.

E tanto, *a fortiori*, alla luce dell’intervenuto processo di allentamento del nesso strutturale di strumentalità tra il provvedimento cautelare e la sentenza di merito, tale per cui, nell’attuale sistema del codice di rito, si è al cospetto di strumentalità che può definirsi “attenuata” (attenuazione riconosciuta dallo stesso giudice campano), in particolare in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 669 *octies*, co. 6, c.p.c., sulla base delle previsioni di cui al successivo co. 8<sup>1</sup>: in breve, tale nesso

---

<sup>1</sup> Per l’art. 669 *octies*, co. 8, c.p.c., infatti, “*l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa*”; il comma 6 chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 669 *octies* c.p.c., e al co. 1 dell’art. 669 *novies* c.p.c. (per cui “*Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia*”) “*non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del Codice Civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito*”.

strutturale di strumentalità tra provvedimento cautelare e giudizio di merito è venuto meno in relazione al rilascio dei provvedimenti cautelari anticipatori, mentre è rimasto intatto con riguardo alle misure cautelari di contenuto puramente conservativo.

A ciò aggiungasi che il principio di tendenziale corrispondenza tra giudice della cautela e giudice del merito (quale derivante dalla strumentalità della cautela al merito), ritenuto dalla pronuncia campana idoneo anche a valicare il principio di effettività, risulta principio ritenuto non invalicabile dallo stesso rito cautelare uniforme anche in altre disposizioni, quale l'art. 669 *ter*, co. 3, c.p.c., proprio a garanzia di una sollecita risposta di giustizia.

Da ultimo, l'ordinanza del 2011 afferma che l'orientamento oggi sposato da questo Collegio "*sembra sorvolare sulle regole che ordinariamente sovrintendono il ragionamento logico giuridico prodromico alla emanazione di una decisione. Regole che impongono l'esame delle questioni pregiudiziali prima di procedere alla disamina della fondatezza nel merito della pretesa di parte attrice e che informano qualsiasi giudizio sia esso a cognizione piena che a cognizione sommaria*", concludendo che "*non si comprende per quale ragione si possa differenziare tra le tecniche processuali relative alle questioni pregiudiziali che guidano il giudice dinanzi ad una domanda ordinaria o cautelare ante causam da quelle che sovrintendono il ragionamento logico che porta alla decisione in ipotesi di domanda cautelare formulata nel corso del giudizio*".

Orbene, è proprio la logica dell'urgenza che sostiene tale differenziazione, da ritenersi cristallizzata nell'art. 669 *quater* c.p.c., protesa ad assicurare una tempestiva ed effettiva risposta di giustizia, rivisitabile *quoad effectum* all'esito del pronunciamento di merito da parte del giudice effettivamente competente per la pretesa sostanziale.

Tale ultima riflessione consacra altresì, a dire del Collegio, la recessività dell'ulteriore rischio, esposto dalla pronuncia spoletina, "*di una selezione del foro della cautela*" per ragioni di opportunità o convenienza, di stampo comunque meramente ipotetico/congetturale; né non meglio precisate ragioni "*di difficile attuazione a livello pratico*" possono ritenersi idonee a elidere il detto principio costituzionale.

IV.- In definitiva, proprio nell'ottica di cautela (e quindi pure "prudenziale") che permea (anche) la presente decisione, il Collegio reputa, in adesione al precedente di legittimità del 1999 e in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., che la competenza *ex art. 669 quater*, co. 1, c.p.c. vada ricollegata all'attuale investitura della causa di merito e non alla astratta competenza a conoscerne, al fine di assicurare all'istante effettiva risposta di giustizia.

Né constano precedenti difformi di legittimità che privino il giudice del merito, adito in sede cautelare, del potere di pronunciarsi sull'istanza relativa.



Una difforme esegesi porterebbe alla vanificazione della *ratio* dell'intero assetto cautelare, come detto permeato dal principio di effettività della tutela giurisdizionale e dalla conseguente necessità di scongiurare il rischio che il decorso del tempo possa andare a detrimento della parte successivamente vittoriosa nel merito.

L'esigenza, infatti, è quella di evitare una mera *absolutio ab instantia* che sia di ostacolo alla sollecita definizione dell'istanza cautelare, attesa la matrice ontologicamente urgente del meccanismo di cautela.

Si osserva, da ultimo, che sostenere la diversa esposta tesi porterebbe pure alla paradossale e inammissibile conseguenza che la parte istante rimarrebbe sguarnita, con riguardo ai motivi prospettati, di tutela cautelare fino alla pronuncia declinatoria di competenza (soggiacendo alle non sempre ponderabili tempistiche dell'Ufficio di riferimento): invero, da un lato, la pendenza del procedimento di merito osterebbe alla proposizione della domanda cautelare *ante causam* dinanzi al giudice competente, già essendovi invece, per l'appunto, causa pendente (e osterebbe pure, nei casi di pendenza di opposizione pre-esecutiva, all'adozione di pronuncia interinale del G.E. successivamente adito *ex art. 615, co. 2, c.p.c.* per gli stessi motivi, giusta Cass., n. 26285/2019, risultando spiegata previa istanza sospensiva dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto); dall'altro, l'eventuale proposizione della causa di merito dinanzi al giudice effettivamente competente per la stessa, anteriormente alla formale pronuncia di incompetenza del giudice prima adito, riporterebbe il problema al punto di partenza alla luce del meccanismo di cui all'art. 39 c.p.c..

Infine, ulteriore argomento di conforto per questo Collegio è traibile dall'art. 48, co. 2, c.p.c., che, in caso di procedimento sospeso per proposizione di regolamento di competenza, a ogni modo legittima il giudice al "*compimento degli atti che ritiene urgenti*".

V.- Le deduzioni circa l'omessa chiamata del terzo Avv. Citarella (non parte del procedimento principale), non ponendo profili afferenti all'integrità del contraddittorio in questa sede cautelare, non possono essere oggetto di disamina da parte del Collegio, afferendo alla conduzione del procedimento principale da parte del giudice istruttore.

VI.- Le spese e competenze di lite verranno liquidate in sede di merito.

VII.- Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: "*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis*". L'articolo in esame,

riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5). In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede:

- 1) RIGETTA il reclamo;
- 2) DÀ ATTO dell’obbligo, a carico della parte reclamante soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell’art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

SPESE al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì 03/03/2023.

Il Giudice est.

*Chiara Cutolo*

Il Presidente

*Antonio Ruffino*